

STATUTO DEL FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
APPROVATO dalla ASSEMBLEA NAZIONALE
del 06/12/2019

ARTICOLO 1

Denominazione - Sede

1. È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "Forum Nazionale del Terzo Settore" e assumerà la denominazione "Forum Nazionale del Terzo Settore ETS" all'esito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in Roma; eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Roma ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in Italia e all'estero sono decisioni che competono al Coordinamento Nazionale.
3. Il Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito in forma di associazione e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 ed dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 2

Scopi Istituzionali

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore italiano e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione degli enti del Terzo settore.
2. L'Associazione ha la finalità di rappresentare e promuovere il Terzo Settore italiano a governance democratica, nelle sue diverse tipologie di organizzazione, ambiti in cui vengono esplicitate le finalità, dimensioni, tradizioni culturali, favorendo la partecipazione e l'integrazione di tutti, perseguendo e realizzando modalità operative inclusive.
3. Il Forum Nazionale del Terzo Settore persegue lo scopo di:
 - a) promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, *“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”* contribuendo a *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”* (art 2 e 3 Cost)
 - b) promuovere e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
 - c) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
 - d) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
 - e) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo Settore a livello internazionale, nazionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
 - f) impegnarsi per creare le necessarie condizioni, in Italia e in Europa, affinché siano superati i livelli di squilibrio tra paesi del Nord e del Sud del mondo, per rimuovere le cause di ingiustizia tra i popoli e per promuovere la pace;
 - g) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;

- h) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- i) sostenere lo sviluppo degli enti del terzo settore, al fine di aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- j) promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;
- k) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3

Attività

1. Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum Nazionale del Terzo Settore svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui alle relative lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politiciConseguentemente può:
 - a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e delle istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
 - b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e internazionali;
 - c) svolgere attività di formazione e/o orientamento sui temi del Terzo settore;
 - d) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
 - e) collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, anche internazionali, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
 - f) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
 - g) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.
2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, individuate dal Coordinamento Nazionale, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. (D Lgs 117/17 art 6)

ARTICOLO 4

Soci

1. Al Forum Nazionale del Terzo Settore possono presentare richiesta di associazione gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, purché dotati di ordinamento democratico, composti in misura prevalente da enti iscritti al RUNTS di cui al D Lgs 117/17 art 45, che:
 - a. Promuovono una società aperta, solidale ed inclusiva, *“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”* contribuendo *“a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*. (art 2 e 3 Cost)
 - b. Sono:
 - i. Associazioni presenti in almeno 5 regioni o province autonome con una base associativa stabile ed organizzata;
 - Oppure
 - ii. Associazioni, anche come filiazioni di organizzazioni internazionali presenti con proprie sedi operative in almeno 5 regioni o province autonome
2. La richiesta di associazione è presentata per iscritto al Coordinamento Nazionale il quale svolge l’istruttoria, coinvolgendo il Collegio Nazionale di Garanzia per la verifica della sussistenza dei requisiti, e la porta alla attenzione della Assemblea Nazionale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall’Assemblea stessa, dandone comunicazione all’interessato entro 15 gg dalla deliberazione.
3. In caso di domanda respinta, entro 30 gg. dalla ricezione del diniego, l’ente può appellarsi con lettera raccomandata o PEC al Collegio di Garanzia, che si esprime, entro 60 gg. dalla ricezione dell’appello o rigettando l’appello o riproponendo la domanda di adesione alla Assemblea Nazionale per un nuovo esame della richiesta di ammissione.
4. I soci si impegnano:
 - a. a osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b. a adottare, entro un anno dalla associazione, le Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo;
 - c. al regolare versamento della quota associativa annuale, secondo l’entità e le modalità previste dalla Assemblea.
5. I Soci del Forum Nazionale del Terzo Settore si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.
6. L’associazione al Forum è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il Socio è libero di recedere dall’associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Portavoce. Il recesso non libera il Socio dagli impegni, economici e patrimoniali, precedentemente assunti.
7. La perdita di caratteristiche e requisiti o della qualifica di Ente del Terzo settore determina l’automatica decadenza dalla qualità di Socio, tramite presa d’atto dell’Assemblea Nazionale.
8. La perdita di requisiti di cui al comma 1 lett. b) accertata per due anni consecutivi determina la decadenza da socio e il suo inserimento nella categoria degli enti aderenti.
9. L’esclusione è deliberata dalla Assemblea Nazionale con delibera motivata per:
 - a. morosità,
 - b. mancato rispetto delle norme statutarie,
 - c. comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Nel caso di cui alla lett. a) del presente comma, si rimanda a quanto previsto all’art. 5 comma 5. Nei casi di cui alle lett. b) e c) del presente comma, il Coordinamento Nazionale può deferire il socio al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con istruttoria,

- contestazione e provvedimento motivato, può proporre all'Assemblea Nazionale l'esclusione.
10. Il Socio dimesso, decaduto, escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.
 11. La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti o agli incarichi di rappresentanza attribuiti.

ARTICOLO 5

Quote di associazione

1. I Soci sostengono i costi di funzionamento del Forum Nazionale del Terzo Settore tramite il versamento di quote associative annuali in ragione della loro capacità contributiva e secondo criteri di progressività:
 - a. Soci che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 lett A e B i)
 - b. Soci che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome, o associazioni formate da un numero non inferiore a 10 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 5 regioni o province autonome;
 - c. Soci che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome, o associazioni formate da un numero non inferiore a 50 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome.
2. Il Coordinamento Nazionale può concedere deroghe nella attribuzione della fascia di contribuzione dietro richiesta del socio qualora esso sia una federazione
3. Le federazioni e i coordinamenti di autonome associazioni nazionali possono scegliere l'applicazione del criterio della somma delle caratteristiche dei singoli associati oppure della somma aritmetica dei singoli loro associati.
4. I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall'Assemblea Nazionale.
5. Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento Nazionale, la sospensione dei diritti associativi per un anno e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea Nazionale, l'esclusione dal Forum Nazionale del Terzo Settore. Contro la decisione dell'Assemblea Nazionale può essere inoltrato ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
6. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 6

Enti Aderenti

1. Possono presentare richiesta di adesione al Forum Nazionale del Terzo Settore, alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale, a titolo di Enti Aderenti, i soggetti, di dimensione e/o ambito di operatività nazionale, che, pur non avendo le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 1 lett b), condividono i valori e le finalità e gli scopi del Forum, e agiscono nell'ambito del Terzo Settore o operano per il suo sviluppo. Con tale adesione non si instaura alcun rapporto associativo.
2. La richiesta di adesione va presentata per iscritto al Coordinamento Nazionale, il quale svolge l'istruttoria, verificando la sussistenza dei requisiti, e la porta alla attenzione della Assemblea Nazionale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall'Assemblea stessa, dandone comunicazione all'interessato. entro 15 gg dalla deliberazione.
3. Gli enti aderenti possono:
 - a) partecipare alla Assemblea Nazionale, senza diritto di voto;

- b) partecipare alle attività delle Consulte;
- 4. Gli enti aderenti si impegnano a:
 - a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) il regolare versamento della quota di sostegno annuale, secondo l'entità e le modalità previste dalla Assemblea.
- 5. L'esclusione è deliberata dalla Assemblea Nazionale con delibera motivata per
 - a) morosità,
 - b) mancato rispetto delle norme statutarie,
 - c) comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.Nei casi a, b e c, la procedura prevede che il Coordinamento Nazionale può proporre all'Assemblea Nazionale l'esclusione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'ente aderente entro 15 gg dalla deliberazione
- 6. L'ente aderente dimesso, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota di adesione versata.
- 7. Gli enti aderenti sostengono i costi di funzionamento del Forum Nazionale del Terzo Settore tramite il versamento di quote di adesione annuali stabilite secondo criteri, modalità e termini fissati dall'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 7

Organi sociali

- 1. Sono organi del Forum Nazionale del Terzo Settore:
 - a. l'Assemblea Nazionale;
 - b. il Coordinamento Nazionale;
 - c. il/la Portavoce;
 - d. l'Organo di controllo;
 - e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
 - f. il Collegio Nazionale di Garanzia.

ARTICOLO 8

Assemblea Nazionale

- 1. L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento Nazionale almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.
- 2. Qualora il Coordinamento Nazionale non provveda, l'Assemblea Nazionale è convocata dal Collegio Nazionale di Garanzia su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.
- 3. L'Assemblea Nazionale è composta, con diritto di voto, da:
 - a. Un/una rappresentante per ogni Socio di cui all'art. 5 comma 1 lettera a);
 - b. due rappresentanti per ogni Socio di cui all'art. 5 comma 1 lettera b);
 - c. tre rappresentanti per ogni Socio di cui all'art. 5 comma 1 lettera c);
 - d. un/una Portavoce o un/una rappresentante designato per ciascun Forum Regionale.
- 4. Ogni Socio, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto elettorale attivo e passivo. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile;
- 5. Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra i Forum Regionali e tra Soci; è ammesso esclusivamente tra rappresentanti dello stesso Socio.
- 6. Partecipa ai lavori dell'Assemblea Nazionale, con diritto di parola, un/una rappresentante designato/a per ciascun Ente Aderente.
- 7. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal/dalla Portavoce o da un/una suo/a delegato/a, componente dell'Assemblea. In assenza, l'Assemblea provvede all'elezione di un/una Presidente per la seduta in corso. L'Assemblea elegge un/una segretario/a che ha il compito di redigere il verbale
- 8. Il/la Presidente dell'Assemblea e il/la segretario/a devono essere fisicamente presenti alla riunione.

9. L'Assemblea Nazionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.
10. Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea Nazionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.

ARTICOLO 9

Compiti dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale:
 - a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum Nazionale del Terzo Settore; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
 - c) elegge, ogni quattro anni, secondo le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dal Coordinamento nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale almeno 3 mesi prima del rinnovo degli organi, con votazioni a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci:
 - I. il/la Portavoce Nazionale;
 - II. 24 componenti del Coordinamento Nazionale scelti tra i soci;
 - III. 4 rappresentanti indicati da e tra i rappresentanti dei Forum Regionali, garantendo una equilibrata rappresentatività territoriale; tali componenti vengono rinnovati ogni 2 anni;
 - IV. i componenti dell'Organo di Controllo;
 - V. il Revisore legale, quando previsto per legge o per scelta dell'associazione;
 - VI. i componenti del Collegio Nazionale di Garanzia.
 - d) sostituisce, i componenti del Coordinamento Nazionale o il/la Portavoce che nel corso del mandato abbiano presentato dimissioni o siano decaduti o deceduti;
 - e) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Nazionale e/o al/alla Portavoce e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al/alla Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci. L'Assemblea Nazionale, nel corso della riunione, convocata dal/dalla Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;
 - f) può nominare, ogni quattro anni, i componenti del Comitato scientifico di cui all'articolo 16.
 - g) istituisce le Consulte, stabilendone la modalità di funzionamento con apposito regolamento, proposto dal Coordinamento Nazionale;
 - h) su proposta del Coordinamento Nazionale, nomina la commissione elettorale, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento elettorale;
 - i) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci di cui all'articolo 4 e di enti Aderenti di cui all'articolo 6;
 - j) approva annualmente il bilancio d'esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per la legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) definisce l'entità della quota associativa per i Soci, la quota per gli Enti aderenti, nonché le modalità e i tempi dei versamenti;
 - m) fissa i criteri di riconoscimento dei Forum Regionali e Provinciali e sovraprovinciali e definisce il modello base dei loro statuti;
 - n) delibera e revoca il riconoscimento dei Forum Regionali e assume, su proposta del Collegio Nazionale di Garanzia, i provvedimenti di cui all'articolo 12;
 - o) decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Collegio Nazionale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 24. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

- p) approva, su proposta del Coordinamento Nazionale, il regolamento sui Forum Regionali e provinciali o sovraprovinciali e, con la maggioranza semplice, eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto;
 - q) approva le Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo e suoi aggiornamenti;
 - s) esercita gli altri poteri attribuitigli dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.
2. L'Assemblea Nazionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 3. I lavori dell'Assemblea Nazionale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.
 4. L'Assemblea Nazionale straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
 5. La partecipazione alla Assemblea nazionale può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito al/alla Presidente dell'Assemblea nazionale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al/alla segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce e il/la segretario/a.

ARTICOLO 10

Coordinamento Nazionale

1. Il Coordinamento Nazionale è composto secondo quanto previsto all'art 9 comma 1. Lett. c I, II e III.
2. Ai lavori del Coordinamento Nazionale partecipa, con diritto di parola, il Direttore/la Direttrice.
3. I componenti del Coordinamento Nazionale che, nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono e sono sostituiti nella successiva riunione dell'Assemblea Nazionale.
4. Il Coordinamento Nazionale, su proposta del/della Portavoce, nomina e revoca il Direttore / la Direttrice.
5. Al Coordinamento Nazionale spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; è l'organo esecutivo delle delibere dell'Assemblea Nazionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum Nazionale del Terzo Settore. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.
6. In particolare, è compito del Coordinamento Nazionale:
 - a) predisporre la bozza del bilancio di esercizio ed eventualmente la bozza del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - b) individuare, le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dandone informazione alla prima Assemblea nazionale utile;
 - c) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
7. Il Coordinamento Nazionale può decidere di affidare ai propri componenti o a terzi incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.

8. Il Coordinamento istituisce il Tavolo Tecnico Legislativo e ne individua il/la coordinatore/coordinatrice. Il Tavolo Tecnico Legislativo è composto da esperti/e indicati/e dalle associazioni socie, per l'elaborazione di proposte e lo studio della normativa e prassi esistente e/o in fase di elaborazione in materia giuridica, amministrativa e/o gestionale nei campi di attività degli enti di Terzo settore.
9. Il Coordinamento può istituire Gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, su specifici argomenti o attività.
10. Il Coordinamento Nazionale è convocato dal/dalla Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in forme telematiche. Le deliberazioni del Coordinamento Nazionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.
11. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
12. L'adunanza del Coordinamento Nazionale è presieduta dal/dalla Portavoce o, in sua assenza, dal/dalla componente del Coordinamento più anziano/a di età.
13. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un/una Segretario/a, il/la quale redige il verbale, che deve essere firmato dal/dalla Portavoce o suo/a sostituto/a e dal/dalla Segretario/a.
14. Il/la Portavoce, o suo/a sostituto/a di cui al comma 13), e il/la segretario/a, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
15. Il Coordinamento nazionale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. La partecipazione alla riunione può avvenire anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al/alla segretario/a di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trovano il/la Portavoce o suo/a sostituto/a e il/la segretario/a.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
17. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
18. Su proposta del/della Portavoce, il Coordinamento Nazionale costituisce un Comitato esecutivo, composto da un minimo di quattro a un massimo di sei componenti del Coordinamento Nazionale, con il compito di coadiuvare il/la Portavoce nell'esercizio delle sue funzioni e nell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Coordinamento Nazionale quale l'attuazione di ambiti programmatici o l'istruzione, la gestione e predisposizione di documenti, iniziative e attività. Ai componenti del Comitato Esecutivo possono essere affidate specifiche deleghe o incarichi. Alle riunioni del Comitato esecutivo, convocato e presieduto dal/dalla Portavoce, partecipa il/la Direttore/Direttrice.

ARTICOLO 11

Il/la Portavoce Nazionale

1. Il/la Portavoce è il rappresentante legale del Forum Nazionale del Terzo Settore ed ha il potere di firma. Per gli atti di straordinaria amministrazione e per tutti gli impegni di spesa superiori ad un limite annualmente fissato dal Coordinamento Nazionale è necessario uno specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Nazionale.
2. Il/la Portavoce esprime l'unità politica del Forum Nazionale del Terzo Settore e lo rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni.
3. Il/la Portavoce assicura la direzione delle attività del Forum Nazionale del Terzo Settore così come definite dall'Assemblea Nazionale e dal Coordinamento Nazionale.

4. L'incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di un mandato.
5. In caso di impedimento o assenza temporanea del/della Portavoce, le sue funzioni sono assunte da un/a suo/a delegato/a, scelto/a tra i componenti del Coordinamento Nazionale.
6. In caso di dimissioni scritte o decadenza del/della Portavoce, le sue funzioni sono assunte dal/dalla componente del Coordinamento Nazionale anagraficamente più anziano/a, sino alla elezione del/della nuovo/a Portavoce.

ARTICOLO 12

Forum Regionali

1. I Forum Regionali del Terzo Settore sono enti iscritti al Registro Unico del Terzo settore e costituiscono la forma autonoma di associazione a livello regionale delle organizzazioni di Terzo Settore. I Forum Regionali, secondo le finalità e le modalità espresse dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera associazione dei cittadini.
2. I Forum Regionali sono articolazioni territoriali del Forum Nazionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, sono titolari del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della Regione.
3. I Forum Regionali sono aperti a tutte le organizzazioni di ambito regionale, e ai Forum Provinciali e sovraprovinciali legalmente costituiti, con sede nella Regione, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto. In particolare, previa formale richiesta, possono essere iscritte nei Forum Regionali, senza necessità di verifiche e in deroga ai limiti dimensionali previsti per associarsi, le articolazioni regionali dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 4 comma 1 lett b i).
4. I Forum Regionali hanno autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale; assumono e mantengono la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e hanno il diritto di partecipare al Forum Nazionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali, e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore.
5. I Forum Regionali del Terzo Settore sono riconosciuti, previa verifica da parte del Collegio Nazionale di Garanzia circa il possesso dei requisiti previsti, dall'Assemblea Nazionale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di Statuto approvato dalla Assemblea Nazionale stessa, e si impegnino a operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati.
6. In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, i Forum Regionali devono adeguare il proprio Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa. Qualora lo Statuto non venga adeguato alle nuove norme entro 15 giorni dal termine fissato, il Coordinamento Nazionale sospende la partecipazione del Forum Regionale dalle attività e dagli organi del Forum Nazionale e deferisce il Forum Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con istruttoria e contestazione, permanendo l'inadempienza, propone all'Assemblea Nazionale, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la revoca del riconoscimento, con perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi Forum Regionale del Terzo Settore e dell'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.
7. Lo statuto dei Forum Regionali e loro eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale provvede a verificare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Nazionale, comunicandone l'esito entro 30 giorni. In caso di verifica negativa, il Collegio Nazionale di Garanzia informa via raccomandata o PEC il Forum Regionale delle criticità individuate. Il Forum Regionale ha 60 giorni dalla ricezione per approvare lo Statuto adeguato, che deve essere nuovamente inviato al Collegio Nazionale di Garanzia entro i termini di cui sopra. In caso di violazione alle disposizioni del presente Statuto o in mancanza di adeguamento dello

statuto, il Forum Nazionale del Terzo Settore può avviare il procedimento sanzionatorio di cui al comma successivo e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali e sovraprovinciali.

8. Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali e sovraprovinciali, e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi dei Forum Regionali, il Coordinamento Nazionale può deferire il Forum Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. L'Assemblea Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, definendo l'oggetto, le modalità e i limiti del mandato del commissario. Il provvedimento dell'Assemblea Nazionale di commissariamento è immediatamente esecutivo e non appellabile.
9. Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum Regionale non ottemperi alla delibera dell'Assemblea Nazionale, il Coordinamento Nazionale deferisce nuovamente il Forum Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente Articolo.
10. I Forum regionali, entro il 30/07 di ogni anno, trasmettono al Forum Nazionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS relativi a se stessi e ai Forum provinciali o sovraprovinciali riconosciuti, Il mancato invio dei dati può essere causa di commissariamento e/o revoca dell'uso del denominazione e del Logo del Forum. Secondo le modalità di cui al comma 7.
11. Per disciplinare la materia, l'Assemblea Nazionale può adottare il Regolamento sui Forum Regionali e provinciali o sovraprovinciali.
12. Ai fini del presente Statuto, il Forum del Terzo settore della Provincia Autonoma di Trento e il Forum del Terzo settore della Provincia Autonoma di Bolzano sono equiparati ai Forum Regionali.

ARTICOLO 13

Forum provinciali o sovraprovinciali

1. I Forum provinciali o sovraprovinciali (cioè che insistono su 2 o più province) del Terzo Settore sono enti iscritti al Registro Unico del Terzo settore e costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello provinciale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.
2. I Forum provinciali o sovraprovinciali partecipano al Forum del Terzo Settore della propria Regione, di cui costituiscono un'articolazione provinciale, e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche espresse dal Forum Regionale, sono titolari del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore, in analogia ai principi, norme e modalità organizzative previste nel presente Statuto per la partecipazione dei Forum Regionali al Forum Nazionale.
3. I Forum provinciali o sovraprovinciali sono aperti a tutte le organizzazioni del loro territorio, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto. Assumono e mantengono la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e hanno il diritto di partecipare al Forum Regionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e provinciali o sovraprovinciali, e dallo Statuto e dalle delibere degli Organi del Forum Regionale del Terzo Settore di appartenenza.
4. I Forum provinciali o sovraprovinciali, entro il 15/07 di ogni anno, trasmettono al Forum Nazionale e regionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS, Il mancato invio dei dati può essere causa di revoca dell'uso della denominazione e del Logo del Forum.
5. Per disciplinare la materia, l'Assemblea Nazionale può adottare il Regolamento sui Forum Regionali e provinciali o sovraprovinciali.
6. L'ambito geografico di riferimento dei Forum provinciali è di norma quello della Provincia o più province. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Coordinamento Nazionale su

richiesta motivata del Forum regionale interessato.

ARTICOLO 14

Il/la Direttore / Direttrice

1. Il/la Direttore / Direttrice provvede al coordinamento delle attività del Forum Nazionale del Terzo Settore, ne dirige gli uffici e ne cura l'amministrazione. E' responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali. Lo/a stesso/a inoltre esercita tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegate dal/dalla Portavoce e/o dal Coordinamento Nazionale, anche su specifiche questioni.
2. Il/la Direttore / Direttrice è nominato/a, su proposta del/della Portavoce, dal Coordinamento Nazionale con apposita delibera che ne determina competenze, autonomia e responsabilità. Su proposta motivata del/della Portavoce il suo incarico può essere rinnovato e revocato dal Coordinamento Nazionale.
3. Il/la Direttore / Direttrice viene scelto/a fra coloro che abbiano una provata competenza nonché una esperienza documentata di almeno cinque anni per aver svolto funzioni dirigenziali e/o gestionali presso organismi operanti negli ambiti di intervento del Forum Nazionale.

ARTICOLO 15

Consulte

1. L'Assemblea Nazionale costituisce, adottando un apposito Regolamento che ne regoli attribuzioni e funzionamento, consulte permanenti per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore, di supporto all'attività del Coordinamento Nazionale.
2. Il/la coordinatore /coordinatrice delle consulte è scelto solo tra i membri del Coordinamento nazionale.
3. Possono prendere parte alle Consulte, in qualità di invitati i rappresentanti di organizzazioni non associate o non aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore.
4. L'Assemblea Nazionale istituisce la Consulta dei Forum Regionali composta dai Portavoce dei Forum Regionali ed è presieduta dal/dalla Portavoce Nazionale.

ARTICOLO 16

Comitato Scientifico

1. L'Assemblea Nazionale può istituire il Comitato scientifico composto sino a 15 componenti di riconosciuto prestigio e indipendenza, scelti tra personalità che abbiano ricoperto incarichi di rilievo in ambito istituzionale o del Terzo Settore in Italia o all'estero, studiosi/e o ricercatori/ricercatrici, esponenti del mondo professionale, imprenditoriale e manageriale che abbiano maturato significative esperienze nel Terzo Settore.
2. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dall'Assemblea Nazionale, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. Il Comitato scientifico ha funzioni consultive e di orientamento, è convocato e presieduto dal Portavoce; i suoi lavori sono disciplinati da un apposito regolamento dallo stesso Comitato adottato e approvato.

ARTICOLO 17

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento Nazionale;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio di Garanzia.

2. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta motivata scritta inoltrata via PEC o raccomandata al Portavoce indicando quali documenti si richiede di esaminare.

ARTICOLO 18

Patrimonio e Risorse

1. Il patrimonio del Forum Nazionale del Terzo Settore è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il Forum Nazionale del Terzo Settore trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e quote degli Enti Aderenti;
 - b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
 - c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
 - d) eredità, donazioni e legati;
 - e) erogazioni liberali;
 - f) entrate da attività di interesse generale o diverse;
 - g) entrate da raccolta fondi, anche strutturata ed organizzata;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - i) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto e delle norme di legge.

ARTICOLO 19

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20

Esercizio sociale e Bilancio

1. Il bilancio del Forum Nazionale del Terzo Settore deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'articolo 2423 del Codice Civile, se compatibili. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative, le quote degli Enti Aderenti e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.
2. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Coordinamento Nazionale approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre, insieme alla relazione dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore Legale, all'Assemblea Nazionale entro il 31 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.
4. Il Coordinamento Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinamento Nazionale o ne ricorrano i presupposti di legge, il Coordinamento Nazionale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispose il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea Nazionale entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

6. il bilancio preventivo deve essere presentato in Coordinamento Nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. I bilanci vengono redatti dal/dalla Direttore / Direttrice, sotto la supervisione del/della Portavoce.
8. L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea Nazionale.
9. L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 21

Incompatibilità o ineleggibilità

In relazione a tutte le cariche sociali e alle funzioni di Direttore / Direttrice, l'Assemblea Nazionale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

- 1) le cause di incompatibilità o ineleggibilità relativa a:
 - A incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - B parlamentare nazionale ed europeo;
 - C ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;
 - D partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;
 - E partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum Nazionale del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto;
 - F qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.
- 2) la decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionale o regionali, e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
- 3) Le cause di incompatibilità o ineleggibilità sono operative dal momento in cui si verificano.

ARTICOLO 22

l'Organo di controllo

1. l'Assemblea Nazionale nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. In alternativa, l'Assemblea può nominare un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. I componenti sono eletti, tra i soli rappresentanti dei Soci, dall'Assemblea Nazionale e almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo c.c.,
3. Elegge fra i suoi componenti il/la Presidente, il/la quale provvede alla convocazione dell'organo di controllo.
4. E' regolarmente costituito con la presenza del/della Presidente e di almeno un altro componente.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

6. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro ed assolve a tutti gli altri compiti previsti del Codice Civile.
7. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Forum Nazionale del Terzo Settore.
8. I componenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Nazionale solo per giusta causa.
9. Il componente che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Nazionale e il nuovo/a eletto/a rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
10. I componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale. Partecipano inoltre alle riunioni del Coordinamento Nazionale aventi all'ordine del giorno la presentazione e l'esame dei bilanci.

ARTICOLO 23

Revisore Legale

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione dell'Assemblea, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ARTICOLO 24

Collegio Nazionale di Garanzia

1. Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da 5 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento Nazionale e all'Organo di Controllo. Può essere eletto/a nel Collegio Nazionale di Garanzia un/una solo/a rappresentante dei Forum Regionali.
2. Il Collegio Nazionale di Garanzia elegge fra i suoi componenti il/la Presidente.
3. Rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio Nazionale di Garanzia decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.
5. Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea Nazionale per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum Nazionale del Terzo Settore.
6. Il Collegio Nazionale di Garanzia, su istanza del Coordinamento Nazionale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum del Terzo Settore e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all'Assemblea Nazionale, con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio e il commissariamento e la revoca del riconoscimento dei Forum Regionali, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento sui Forum Regionali e Provinciali e sovraprovinciali.
7. La decisione del Collegio Nazionale di Garanzia è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del Coordinamento Nazionale.
8. Il Collegio Nazionale di Garanzia verifica, su richiesta del Coordinamento Nazionale, al fine del riconoscimento di ciascun Forum Regionale, la coerenza del suo Statuto con il modello base approvato dall'Assemblea Nazionale. Decide inoltre sui ricorsi contro il mancato riconoscimento quale Forum Regionale nonché sui ricorsi dei Soci dei Forum Regionali contro i provvedimenti del Commissario e dei Forum Regionali contro la risposta negativa sulle richieste di deroga dal modello base di statuto o di modifica statutaria.
9. Il Collegio Nazionale di Garanzia, su richiesta del Coordinamento Nazionale, coordina la redazione e l'aggiornamento delle Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo e ne promuove e monitora l'adesione e la diffusione tra gli associati.
10. Vaglia le richieste di associazione al Forum di cui all'art 4 comma 3.

11. Si esprime in via definitiva in caso di appello al diniego di richiesta di adesione da parte dell'Assemblea, come previsto all'art 4 comma 4.
12. Il Collegio Nazionale di Garanzia esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.
13. Il Collegio Nazionale di Garanzia è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
14. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Nazionale solo per giusta causa.
15. Il componente del Collegio Nazionale di Garanzia che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Nazionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.
16. I componenti del Collegio Nazionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale.

ARTICOLO 25

Scioglimento

1. Lo scioglimento del Forum Nazionale del Terzo Settore può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci indicando anche l'ente o gli enti a cui destinare il patrimonio in caso di scioglimento.
2. Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo del Forum Nazionale del Terzo Settore, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore ai sensi del D. Lgs. 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del Terzo settore.

ARTICOLO 26

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Disposizioni Transitorie

1. Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
2. Ogni riferimento al Registro Unico del Terzo settore è sospeso sino alla sua operatività.
3. Per gli associati al Forum Nazionale alla data di approvazione del presente statuto, il Collegio di garanzia provvede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 entro 12 mesi dalla approvazione dello Statuto.